

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 177**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore MACONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2001**

—————

Norme per la valorizzazione delle scuole, dei mestieri,  
delle botteghe e dei laboratori d’arte

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il nostro Paese, ricco di tradizioni artistiche, si caratterizza per una diffusione ancora molto rilevante di mestieri di antica origine, di botteghe e di laboratori che hanno tramandato la lavorazione di materiali che vengono trasformati in oggetti d'arte di elevatissimo pregio dalle mani di abilissimi artigiani, veri e propri maestri nei loro ambiti d'attività.

Lo sviluppo industriale ha messo a repentaglio questi mestieri, molti dei quali sono scomparsi o sono in via di sparizione. Ma una parte di essi ha resistito all'avanzare delle civiltà industriali. Si tratta di mestieri quali lo scultore, lo scalpellino, il mosaicista, il restauratore di mobili d'arte, di affreschi e di antichi palazzi, l'antica lavorazione del merletto, le grandi feste dei carnevali e si tratta, altresì, di botteghe e di laboratori dove maestri, ormai sempre più rari, tramandano antiche tradizioni locali della lavorazione del marmo e di altre pietre ornamentali, dell'oro, del legno, della cartapesta e di altri materiali.

È sufficiente richiamare per il marmo le grandi tradizioni di Carrara, Massa, Pietrasanta e dell'intera Versilia oppure, per la cartapesta, di Venezia e Viareggio.

In quest'epoca che sta affrontando una nuova rivoluzione tecnologica, la difesa di arti e mestieri che hanno reso famoso il nostro Paese in tutto il mondo non è anacronistica, ma mantiene piena validità.

È sicuramente il caso della lavorazione del marmo non soltanto ai fini della sua applicazione industriale, ma anche per il contributo che viene dall'uso artistico di questa materia.

La storia delle botteghe e dei laboratori d'arte ha antiche origini, ma l'attuale realtà risale alla tradizione rinascimentale che voleva i figli più dotati inseriti nelle botteghe degli artisti.

Raccogliere una tradizione alta ed inserirla più incisivamente nel presente e nel futuro è

lo scopo principale del presente disegno di legge, che muove anche dalla convinzione per la quale una valorizzazione dei mestieri antichi può in alcune realtà dell'Italia offrire significative occasioni di lavoro qualificato.

La tutela di queste attività particolari è, peraltro, strettamente legata al rispetto delle culture locali e dell'ambiente, spesso travolti dallo sviluppo industriale.

L'articolo 1 disciplina le finalità del presente disegno di legge.

L'articolo 2, al comma 1, definisce le attività oggetto del presente disegno di legge; al comma 2 è delimitato l'ambito delle attività disciplinate; al comma 3 si consente alle regioni di integrare l'elenco delle attività regolamentate. Al comma 4 si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinino i requisiti di scuole, botteghe e laboratori d'arte.

L'articolo 3, disciplina l'iscrizione di tali attività in un apposito elenco regionale. Al comma 1 è stabilito in un anno il termine entro il quale le regioni istituiscono l'elenco. Al comma 2 si limita la possibilità di iscrizione nell'elenco alle attività che possiedono i requisiti fissati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

All'articolo 4 è disciplinato l'intervento dello Stato a favore delle attività di cui al presente disegno di legge. Con il comma 1 è istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo delle botteghe, dei laboratori d'arte e degli antichi mestieri. Ai commi 2 e 3 si fissano i criteri di ripartizione dei fondi tra le regioni. Il comma 4 rende applicabile l'istituto del contratto di formazione e lavoro.

L'articolo 5 determina in 15 miliardi di lire per l'anno 2001, in 18 miliardi per l'anno 2002 ed in 20 miliardi per l'anno 2003 lo stanziamento a favore del Fondo nazionale previsto nel disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità della legge)*

1. La presente legge ha lo scopo di recuperare, tutelare, valorizzare e promuovere la tradizione delle botteghe e dei laboratori d'arte, degli antichi mestieri e delle scuole ad essi collegate.

## Art. 2.

*(Criteri di individuazione)*

1. Ai fini della presente legge:

*a)* sono botteghe d'arte quelle che, tramite attività di carattere artigianale, lavorano i materiali di cui al comma 2 a scopi artistici;

*b)* sono laboratori d'arte i centri di produzione artistica nei quali artisti realizzano, con l'ausilio di altre maestranze, le loro opere;

*c)* sono antichi mestieri le attività artigianali definite ai sensi della comma 2;

*d)* sono scuole d'arte i centri collegati alle botteghe, ai laboratori ed ai mestieri di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, finalizzati a tramandare la tradizione di arti e mestieri caratterizzanti la cultura locale e nazionale.

2. Ai fini della presente legge sono botteghe, laboratori d'arte e antichi mestieri quelli caratterizzati da lavorazioni artigianali a fini artistici ed ornamentali dei seguenti materiali:

*a)* il marmo e le altre pietre ornamentali;

*b)* il metallo;

*c)* il legno;

- d) la cartapesta;
- e) la terracotta, la ceramica ed il gesso;
- f) il vetro ed il mosaico;
- g) il pizzo ed il merletto.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad integrare l'elenco dei materiali di cui al comma 2.

4. Ai fini della presente legge le scuole, le botteghe ed i laboratori d'arte debbono rispondere a requisiti determinati, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando che deve trattarsi di scuole, botteghe e laboratori collegati ad antiche tradizioni locali o nazionali.

#### Art. 3.

##### *(Iscrizione nell'elenco regionale)*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano censiscono le attività di cui all'articolo 1 ed istituiscono un elenco delle botteghe e dei laboratori d'arte esistenti nel loro territorio.

2. All'elenco di cui al comma 1 possono iscriversi esclusivamente gli artigiani o i maestri bottegai in possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 2.

#### Art. 4.

##### *(Intervento dello Stato)*

1. Allo scopo di tutelare e sviluppare le attività previste dalla presente legge e di tramandare alle giovani generazioni la conoscenza degli antichi mestieri e delle attività di artigianato artistico, è istituito, presso il Ministero delle attività produttive, un Fondo nazionale per lo sviluppo delle botteghe, dei laboratori d'arte e degli antichi mestieri.

2. Il Ministro delle attività produttive ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 70 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri:

a) il 60 per cento in base al numero di attività censite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) il 40 per cento in base al numero degli addetti alle attività censite di cui alla lettera a).

3. Il rimanente 30 per cento delle risorse è ripartito, con gli stessi criteri di cui al comma 2, tra le aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. Per le assunzioni di giovani in cerca di prima occupazione e di disoccupati iscritti alle liste di collocamento può essere utilizzato l'istituto del contratto di formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni.

#### Art. 5.

##### *(Finanziamento del Fondo nazionale)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 4 è finanziato con lire 15 miliardi per il 2001, lire 18 miliardi per il 2002 e lire 20 miliardi per il 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 15 miliardi per il 2001, 18 miliardi per il 2002 e 20 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001 parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



